



Senato della Repubblica

13[^] Commissione Permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

**Audizione nell'ambito dell'Atto del governo n. 279
recante la disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo**

Roma, 15 marzo 2016

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sommario

<i>Premessa</i>	4
1. <i>Norme definitorie: contenuto massimo di amianto e limite quantitativo dei materiali di riporto ed altri materiali (art. 2, comma 1, lett. b)</i>	5
2. <i>Norme definitorie: materiale di riporto conforme e criteri/concentrazioni da rispettare (art. 2, comma 1, lett. d)</i>	9
3. <i>Norme definitorie: chiarimento sulla nozione di “sito oggetto di bonifica” (art. 2, comma 1, lett. cc)</i>	11
4. <i>Deposito intermedio delle terre e rocce da scavo (art. 5, comma 1, lett. a; comma 3)</i>	12
5. <i>Facoltà del proponente di utilizzo dei dati dell’ARPA/APPA concernenti i valori di fondo (art. 11)</i>	14
6. <i>Piano di utilizzo: efficacia, modifica, proroga della durata e realizzazione (artt. 14-17)</i>	16
7. <i>Ambito di applicazione delle Disposizioni Generali (Capo I) del Regolamento (art. 20, comma 1)</i>	18
8. <i>Cantieri di piccole dimensioni e dichiarazione di utilizzo (art. 21 commi 1 e 3)</i>	19
9. <i>Utilizzo di terre e rocce nei siti oggetto di bonifica (art. 25, comma 2, lett. a)</i>	20
10. <i>Precisazione circa le attività di sondaggio mediante carotaggio (Allegato 2)</i>	21
11. <i>Richiesta di chiarimento in merito all’eliminazione della “stabilizzazione con calce” dalle Normali pratiche industriali (Allegato 3)</i>	22
12. <i>Necessaria eliminazione della “porfirizzazione totale” dalle procedure di caratterizzazione chimico-fisica (Allegato 4)</i>	23
13. <i>Piano di riutilizzo (Allegato 5)</i>	25

Premessa

Con riferimento alla bozza di regolamento di riordino e semplificazione della disciplina delle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto dal Decreto Sblocca Italia (DL 133/2014), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2015 e sottoposto per 30 giorni ad una consultazione pubblica, la Rete della Professioni Tecniche non può che rilevare con favore l'ottimo lavoro svolto dalle competenti autorità, che rende possibile raccogliere in un'unica norma quanto attualmente contemplato in materia da un frammentato ed eterogeneo complesso normativo, in cui rientrano principalmente il DM 161/12 e l'art. 41 bis della Legge 98/13.

Tuttavia, in rappresentanza e nell'interesse delle professioni dell'area tecnica aderenti alla Rete, non si può non riscontrare l'omissione, nell'attuale testo del provvedimento, di alcune fondamentali specifiche tecniche, riguardanti, in particolare, i cantieri di piccole dimensioni e quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA (che rappresentano la maggior parte degli interventi), per quanto attiene, ad esempio, alle modalità di caratterizzazione dei terreni, alla tipologia di analisi e alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 comma 1, poste a carico del produttore, che non prevedono uno studio geologico-ambientale dei siti di intervento ed una relazione chimico fisica del materiale di scavo.

Nelle pagine seguenti, pertanto, sono elencate le principali criticità riscontrate nella norma in esame, accompagnate da puntuali osservazioni e dalle proposte di modifica delle relative disposizioni del provvedimento.

1. Norme definitorie: contenuto massimo di amianto e limite quantitativo dei materiali di riporto ed altri materiali (art. 2, comma 1, lett. b)

All'art. 2, comma 1, lett. b) del provvedimento, viene stabilito, per le terre e rocce da scavo, un **contenuto massimo di amianto pari a 100 mg/kg**, in quanto coincidente con il limite di rilevazione delle metodiche applicabili.

Come noto, la problematica del "contenuto" di amianto in una matrice ricorre frequentemente in diversi ambiti normativi, aventi ad oggetto:

- prodotti;
- miscele di sostanze destinate alla commercializzazione;
- rifiuti;
- siti contaminati;
- materiali di cava;
- terre e rocce.

In particolare, per quanto riguarda i prodotti, le norme nazionali un tempo vigenti sono state superate dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (cd. Reg. REACH) e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd. Reg. CLP). Pertanto per quanto riguarda i prodotti, intesi come sostanze, miscele e articoli, ma anche per definire in maniera oggettiva il termine "contenente", è obbligatorio – in tutta la UE – fare riferimento a quanto previsto dai Regolamenti stessi.

Il Regolamento REACH, oltre a fornire indicazioni specifiche sull'etichettatura dei materiali contenenti amianto, riporta, all'allegato XVII - punto 6, uno specifico divieto avente ad oggetto "la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte."

Inoltre tale Regolamento, all'allegato XVII - punto 28, riporta una restrizione generica per talune sostanze cancerogene (tra cui è esplicitamente elencato l'amianto), relativa alla "immissione sul mercato o l'uso" come sostanze, componenti di sostanze e miscele "per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore" al limite specifico o generico fissato nel Reg. CLP.

Il regolamento CLP, prevede, per le sostanze classificate Carc. 1A, alla Tabella 3.6.2, una concentrazione limite di 0,1%.

In definitiva, secondo tali criteri, vincolanti in ambito comunitario, risulta libera la “vendita al pubblico” di sostanze e miscele contenenti sostanze cancerogene 1A (e quindi anche amianto) in concentrazioni inferiori allo 0,1%. Pertanto, al di sotto di tale concentrazione, la sostanza/miscela è, ai fini della valutazione della pericolosità, “non contenente” amianto. Appare evidente che sotto tale soglia la presenza di sostanze cancerogene è considerata, dal legislatore, trascurabile ai fini del rischio verso il potenziale recettore (qualunque esso sia) che ne faccia uso.

Per quanto riguarda i rifiuti, si fa riferimento alla Decisione 2000/532/CE (così come modificata dalla Dec. 2014/955/UE), ad oggi - seppur pienamente vincolante - non ancora integrata all'interno della normativa nazionale, che prevede che:

“L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della Direttiva 2008/98/CE. [...]”.

Pertanto, deve essere valutato quando un rifiuto diventi pericoloso per presenza di amianto nello stesso. Riscontrando quali sono le caratteristiche di pericolo specifiche dell'Amianto (vedi sopra), correlate ai “Codici di classe e categorie di pericolo” nel richiamato Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, si verifica che le stesse sono significative, rispettivamente, per la categoria HP7 “Cancerogeno” e HP5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”.

In relazione alla caratteristica di pericolo HP7 “Cancerogeno” la norma prevede: *“Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7”.*

Seguendo quanto indicato dalla classificazione armonizzata, un rifiuto è classificato “pericoloso” HP7, per presenza di amianto (Carc 1A H350), analogamente alle miscele, solo e soltanto se quest'ultimo è contenuto nel suddetto rifiuto in concentrazione superiore allo 0,1%. Se, invece, la presenza di amianto è inferiore allo 0,1%, il rifiuto è considerato “privo di amianto” e quindi “non pericoloso”.

Si prenda ora in esame la normativa sulle bonifiche dei siti contaminati, nella quale vengono riportati dei limiti di riferimento (Concentrazioni Soglia di Contaminazione o CSC), al di sopra dei quali un sito viene definito "potenzialmente contaminato" e necessita di una procedura di bonifica o messa in sicurezza operativa. In tale norma (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 25/06 e ss.mm.) viene indicato un valore di 1.000 mg/kg (pari a 0,1%) di Amianto, quale limite di riferimento sia per siti a destinazione commerciale-industriale che per siti a destinazione d'uso residenziale-verde pubblico (tra questi anche i parchi pubblici dove corrono i bambini), del tutto in linea con quanto previsto dalla norma comunitaria precedentemente citata, che disciplina la commercializzazione di sostanze al pubblico.

Un ulteriore elemento di confronto è riscontrabile nel D.M. 14 maggio 1996, Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", dove, all'Allegato 4 che tratta i criteri relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle "pietre verdi" in funzione del loro contenuto di amianto, prevede che siano considerati non pericolosi i materiali in breccia caratterizzati da un **indice di rilascio** pari a 0,1 (I.R. = % amianto liberato / % densità relativa). Dati sperimentali indicano che a tale indice può corrispondere un contenuto in amianto dell'ordine del 7-9%.

Alla luce di quanto sopra appare evidente come, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (o materiali da scavo), sia **lecito attendersi un valore-soglia per l'amianto pari allo 0,1% (1.000 mg/kg)**. In tal modo si eviterebbe l'evidente contrasto con le norme europee evidenziato in precedenza (in relazione al valore-soglia sotto il quale una sostanza o miscela è liberamente commercializzabile per ogni uso anche ai consumatori), nonché, più in generale, con i principi attualmente diffusi in ambito comunitario (nonché nazionale – cfr. gerarchia dei rifiuti), orientati a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti, in modo da diminuire l'approvvigionamento di materie prime e/o lo smaltimento in discarica.

Il **parere n. 390/2016 del Consiglio di Stato**, pronunciandosi sul regolamento in esame e, in particolare, sulla fissazione del limite di amianto di 100 mg/kg nelle terre o rocce da scavo, non coglie l'evidente contraddizione con il complesso delle norme precedentemente richiamate (fra cui i sopra citati Regolamenti comunitari), bensì appare dirigersi in opposta direzione, verso il ripristino, nella sostanza, della precedente dizione (assenza di amianto).

A tale proposito, vale la pena ricordare come al concetto di "assenza" non sia riconducibile alcun significato nel campo della chimica, motivo per cui, verosimilmente,

tale concetto era stato espunto dalla precedente versione della norma. Pertanto, la sua introduzione (o reintroduzione) richiederebbe, quantomeno, una definizione ragionata e maggiormente adeguata al contesto normativo di riferimento.

In secondo luogo, sempre con riferimento alla definizione di “terre e rocce da scavo” contenuta all’art. 2, comma 1, lett. b) del Regolamento, **non viene posto un limite quantitativo alla presenza di materiali di riporto né ad altri materiali** quali calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, da un lato escludendo altri materiali comunemente rinvenibili in un riporto con componenti antropiche e dall’altra con il rischio di considerare terre e rocce da scavo anche abbancamenti con quantità minimali di terre e rocce.

Peraltro il riferimento in bianco a limiti indicati dall’Istituto superiore di Sanità, appare non proponibile nel corpo normativo nazionale che non prevede per questo Istituto una delega alla normazione.

Proposta di emendamento

Alla luce di quanto esposto, l’attuale testo dell’**art. 2, comma 1, lett. b)**:

“(…) Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la specifica destinazione d’uso, o ai limiti di riferimento indicati Istituto Superiore di Sanità;

dovrebbe essere riformulato nei seguenti termini:

“(…) Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 0,1%, corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche materiali di origine antropica in misura non superiore al 20% in peso purché le terre e rocce così definite risultino conformi ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la specifica destinazione d’uso;

2. Norme definitorie: materiale di riporto conforme e criteri/concentrazioni da rispettare (art. 2, comma 1, lett. d)

Nella lettera della norma in questione viene ripreso il contenuto della circolare del Ministero dell'Ambiente, prot. 13338 del 14 maggio 2014, circa i limiti cui riferirsi per la valutazione del test di cessione.

Detta circolare, tuttavia, ha ingenerato notevole confusione nonché alcune incongruenze di tipo applicativo. In particolare, si segnala come uno stesso materiale che, ad esempio, presenta un eluato con una concentrazione di Arsenico pari a 20 µg/l risulterebbe **conforme se gestito come rifiuto** ed avviato a recupero in R10 e **non conforme come riporto** qualora fosse valutato sotto il profilo della disciplina in oggetto.

Tra l'altro, la Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, parte quarta, del D.Lgs. 152/06 non risulta più cautelativa di quella di cui all'allegato 3 del DM 5/2/98 con riferimento a tutti i parametri. Ad esempio, se il materiale di cui sopra presentasse una concentrazione di Nichel di 15 µg/l, sarebbe conforme come riporto, e quindi gestibile in esclusione alla normativa sui rifiuti, ma non conforme se avviato a recupero come rifiuto.

Per rendere un esempio concreto, e assolutamente plausibile, delle paradossali conseguenze a cui la norma, nella forma attuale, potrebbe condurre, può farsi riferimento al materiale di demolizione oggetto di recupero (secondo le procedure previste dal DM 5/2/98, perfettamente conforme alle previsioni di questa anche in termini di eluato) impiegato per un riempimento in un'area di riqualificazione urbana o industriale in sostituzione di materiale "vergine" di cava.

Qualora, infatti, l'area formasse successivamente oggetto di attività di scavo, ad esempio per la posa di sottoservizi (tombarature, tubazioni, cavidotti), il materiale estratto potrebbe non essere riutilizzabile per difformità in relazione al test di cessione attualmente previsto (Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, parte quarta, del D.Lgs. 152/06).

Pertanto, si ritiene che, ai fini di una semplificazione delle procedure e nell'ottica di una maggiore omogeneità della normativa applicabile, nel Regolamento dovrebbe farsi riferimento al solo allegato 3 del DM 5/2/98, con riserva espressa di rivedere il testo e gli allegati del DM a breve, per risolvere i problemi di "disallineamento" che esso presenta alla luce delle successive norme europee (in primis la Dir. 2008/98/CE).

Proposta di emendamento

Alla luce di quanto esposto, l'attuale testo dell'**art. 2, comma 1, lett. d)**:

"(...) Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo;"

dovrebbe essere riformulato nei seguenti termini:

"(...) Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto **dei criteri e delle concentrazioni previste all'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998** o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo; (...)"

3. Norme definitorie: chiarimento sulla nozione di “sito oggetto di bonifica” (art. 2, comma 1, lett. cc)

Nella definizione di “sito oggetto di bonifica” occorre precisare come la definizione si riferisca ai soli siti in cui i procedimenti di bonifica siano effettivamente in corso e non siano ancora stati conclusi.

Infatti, nel caso in cui eventuali procedimenti di bonifica siano stati conclusi (con avvenuta certificazione), è evidente come non sussista alcun motivo per provvedere all'attivazione della relativa procedura.

Proposta di emendamento:

Alla luce di quanto esposto, l'attuale testo dell'**art. 2, comma 1, lettera cc)**:

“«sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006”;

dovrebbe essere riformulato nei seguenti termini:

“«sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono **in corso** le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

4. Deposito intermedio delle terre e rocce da scavo (art. 5, comma 1, lett. a; comma 3)

L'attuale testo dell'art. 5, comma 1, del Regolamento prevede la possibilità che il deposito delle terre e rocce da scavo prima dell'utilizzo possa essere effettuato anche in un luogo diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione, purché siano rispettati i requisiti indicati nel medesimo comma.

Ai sensi del comma 3, inoltre, il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo non può avere durata superiore alla durata del piano di utilizzo. Decorso tale periodo viene meno, con effetto immediato, la qualifica quale sottoprodotto delle terre e rocce da scavo, con la conseguenza che tali materiali verranno gestiti come rifiuti, nel rispetto di della disciplina prevista dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Proposta di emendamento:

In primo luogo, si segnala la necessità di modificare la **lettera a), del comma 1 dell'art. 5:**

“il sito rientra nella medesima classe di destinazione urbanistica del sito di produzione nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del medesimo decreto legislativo; oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del medesimo decreto legislativo;

in modo da indicare che:

il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo debba essere costituito da materiale conforme alla classe di destinazione d'uso urbanistica del sito ove ricade il deposito stesso, ai sensi della Tabella 1, dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero prevedendo che vengano attuate **misure di salvaguardia sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientale.**

Inoltre, l'attuale testo dell'**art. 5, comma 3:**

“Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla

dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parta IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006”;

dovrebbe essere riformulato nei seguenti termini:

“Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo, la sussistenza delle condizioni di cui l'art. 5, comma 1, andrà verificata aggiornando il piano di utilizzo o la dichiarazione di utilizzo”.

5. Facoltà del proponente di utilizzo dei dati dell'ARPA/APPA concernenti i valori di fondo (art. 11)

L'articolo 11 del Regolamento disciplina l'utilizzo delle terre e rocce da scavo che presentino, a valle della caratterizzazione analitica, valori limite di concentrazione, per i parametri di cui all'allegato 4 del Regolamento, superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006.

In tali ipotesi, è previsto che il proponente, in sede di predisposizione del piano di utilizzo, provveda a segnalare all'Autorità competente il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e a presentare un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. All'ARPA o APPA competente per territorio, inoltre, è demandato di eseguire detto piano di accertamento in contraddittorio entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del proponente e a spese dello stesso.

Proposta di emendamento:

Alla luce di quanto esposto, l'attuale testo dell'**art. 11, comma 1**, andrebbe riformulato inserendo la parte evidenziata in rosso:

*“Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n.152 del 2006 e contestualmente presenta all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. **Il proponente del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo può dimostrare i valori di fondo esistenti tramite l'utilizzo di dati pubblicati e validati dall'Agenzia regionale/provinciale di protezione ambientale.** Tale piano, condiviso con la competente Agenzia è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia regionale di protezione*

ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia" (...).

6. Piano di utilizzo: efficacia, modifica, proroga della durata e realizzazione (artt. 14-17)

All'art. 14 dell'attuale del provvedimento, è previsto che il piano di utilizzo delle terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni abbia una efficacia limitata nel tempo e che, una volta scaduto il termine, cessi di produrre i suoi effetti.

In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo, inoltre, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo, con conseguente obbligo di gestire tali terre e rocce da scavo come rifiuti, conformemente alla disciplina di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, inoltre, la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2 (inerenti *“la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo”*) può essere effettuata per un massimo di due volte.

In materia di proroga del piano, l'art. 16, comma 1, prevede che il piano possa essere prorogato una sola volta, per la durata massima di un anno.

Infine, il Regolamento attribuisce all'esecutore del piano l'obbligo di redigere la relativa modulistica di cui agli allegati 6 e 7 al Regolamento, secondo una formulazione poco chiara, che rischia di ingenerare dubbi in merito alla corretta identificazione del soggetto *“esecutore”* (art. 17, comma 3).

Proposta di emendamento:

In parallelismo con la proposta di modifica già formulata in relazione all'art. 5, comma 3, del Regolamento, l'attuale testo dell'**art. 14, comma 2**:

“Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006”;

andrebbe riformulato in modo da **consentire, alla scadenza dei termini di durata del piano di utilizzo, l'aggiornamento del piano stesso.**

Inoltre, il **comma 6 dell'art. 15** dovrebbe essere modificato in modo da **non limitare il numero di modifiche al piano di utilizzo.**

Quanto all'**art. 16, comma 1**, anche in tal caso la norma andrebbe riformulata in modo da **non limitare il numero massimo delle proroghe** previste al piano di utilizzo.

Infine, per i motivi sopra evidenziati (dubbi in merito alla corretta identificazione del soggetto "esecutore"), l'**art. 17, comma 3**, andrebbe riformulato nel seguente modo:
"~~L'esecutore del~~ Il soggetto che attua il piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7, necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti".

7. Ambito di applicazione delle Disposizioni Generali (Capo I) del Regolamento (art. 20, comma 1)

A tale proposito, la norma prevede espressamente che: *“Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell’articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all’articolo 4, comma 1 2, lettera d), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell’allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo **non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale**”.*

Nella sua formulazione attuale, tuttavia, la **norma non chiarisce quali siano le modalità** attraverso le quali sia possibili dimostrare che le terre e rocce da scavo non costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.

L'articolo 20, comma 1, inoltre, prevede che il produttore debba dimostrare che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Al contrario, **non si fa alcun riferimento al sito di produzione**, come invece previsto nell'art. 10 comma 1 per i cantieri di grandi dimensioni.

Proposta di emendamento:

Si propone di modificare l'**art. 20, comma 1**, in modo da includere nel testo un riferimento alle **valutazioni sull'assetto geologico/idrogeologico del sito e all'esecuzione di un test di cessione secondo i criteri e le concentrazioni limite previste all'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998.**

8. *Cantieri di piccole dimensioni e dichiarazione di utilizzo (art. 21 commi 1 e 3)*

Con riferimento ai cantieri di piccole dimensioni, l'articolo definisce le procedure per la predisposizione, la trasmissione e l'aggiornamento della dichiarazione che tiene luogo del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, riprendendo sostanzialmente la stessa disciplina di cui all'articolo 41-bis del D.L. 69/2013.

In particolare, al comma 1 è previsto che il **produttore debba indicare nella dichiarazione** *“le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore”*.

Inoltre, con specifico riferimento alla dichiarazione del produttore, il comma 3 del medesimo articolo prevede che: *“Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate”*.

Proposta di emendamento:

In primo luogo, all'**art. 21, comma 1** è necessario introdurre un riferimento al fatto che il produttore sia tenuto a dichiarare, oltre a quanto espressamente previsto dalla norma, anche ***“il sito o i siti di utilizzo”*** dei sottoprodotti.

Inoltre, all'**art. 21, comma 3**, si propone di **non limitare il numero di aggiornamenti alla dichiarazione di utilizzo**, a condizione che, di volta in volta, si provveda alla verifica della sussistenza delle condizioni previste all'art. 20, comma 1, del Regolamento.

9. Utilizzo di terre e rocce nei siti oggetto di bonifica (art. 25, comma 2, lett. a)

L'attuale testo dell'art. 25 disciplina l'utilizzo, nei siti oggetto di bonifica, delle terre e rocce prodotte dagli scavi *in situ* (di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g) del Regolamento), introducendo un regime semplificato unico di utilizzo, già previsto dal decreto cd. Sblocca Italia, e garantendo che la gestione delle terre e rocce avvenga nella massima sicurezza sanitaria e ambientale.

Tuttavia, la previsione con cui vengono individuate sub-aree in cui sono rispettate le CSC, nell'ambito di un sito in cui sono individuate CSR, rischia di dare luogo ad inutili rigidità, dal momento che, come specificato immediatamente prima, deve essere garantito il *"rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio"* (art. 25, comma 2, lett. a).

Proposta di emendamento:

Alla luce di quanto esposto, si propone di modificare il testo dell'art. **25, comma 2, lett. a)**, provvedendo ad eliminarne l'ultimo periodo, come di seguito indicato:

"le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. ~~"Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;"~~

10. *Precisazione circa le attività di sondaggio mediante carotaggio (Allegato 2)*

L'allegato, al primo capoverso indica come subordinato il ricorso a sondaggi a carotaggio.

Non si ritiene che la scelta della tecnica di indagine debba essere prevista solo in subordine ma, in generale, quando è ritenuta idonea all'indagine, si propone di riformulare il testo:

“Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo. La caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.”

Nella forma:

“Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo. La caratterizzazione ambientale è eseguita ~~preferibilmente~~ mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ~~ed in subordine~~ e/o con sondaggi a carotaggio.

11. Richiesta di chiarimento in merito all'eliminazione della “stabilizzazione con calce” dalle Normali pratiche industriali (Allegato 3)

L'allegato in questione contiene un elenco (non esaustivo) delle operazioni qualificabili come normale pratica industriale ai fini della qualifica di sottoprodotti, delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni.

Come si ricorderà, fra le “normali pratiche industriali” era inizialmente previsto il trattamento di **stabilizzazione con calce**. Tuttavia, tale attività è stata espunta sulla base dei **rilevi formulati dalla Commissione** (nota ENV D.2/GM 1.9.2015).

Richiesta di approfondimento:

A tale proposito, considerata la rilevanza rivestita dalla pratica sopra citata (stabilizzazione con calce), si richiede un approfondimento relativo ai rilievi in questione, per rendere possibile l'eventuale proposizione di un'azione di contrasto nelle sedi opportune.

12. *Necessaria eliminazione della “porfirizzazione totale” dalle procedure di caratterizzazione chimico-fisica (Allegato 4)*

L'allegato 5 indica le procedure e i metodi da utilizzare per provvedere alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni, necessarie ai fini dell'attribuzione alle stesse della qualifica di sottoprodotti. In particolare, a titolo di novità rispetto alla disciplina previgente, la procedura indicata prevede che, sentito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, ottenuto a seguito di parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, possano essere effettuate operazioni di scavo con l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella tabella.

In particolare, si prevede che il campione sia “**porfirizzato totalmente**”, anche in caso di sbancamenti in roccia, determinando la concentrazione assoluta delle specie chimiche contenute.

Tale procedura, tuttavia, al di là delle problematiche esecutive, è priva di basi scientifiche, in quanto l'effetto ambientale è notoriamente connesso alla possibilità che un materiale “rilasci” un contaminante (che sia esogeno o endogeno al terreno). In nessuna norma ambientale internazionale, al contrario, si prevede la riduzione “a cipria” della matrice ambientale e l'estrazione totale, in quanto tale condizione non solo non identifica un rischio ipotizzabile ma rischia di equiparare il rischio ambientale determinato da materiali/minerali di struttura estremamente compatta a quello causato da materiali/terreni inconsistenti.

In relazione alle informazioni ambientali non ottenibili dalle tecniche di dissoluzione totale si rammenta, ad esempio, la nota al metodo US-EPA 3052 relativo alla dissoluzione totale in acido nitrico + acido fluoridrico dei campioni di terreni, in cui si prevede che: *“Questa tecnica non è appropriata per finalità regolatorie che richiedono l'uso di preparazioni di eluizione (...). Questo metodo è appropriato per quelle applicazioni che richiedono una decomposizione totale per motivi di ricerca (ad es. studi geologici, bilanci di massa, analisi di Standard di Materiali di Riferimento) o in riferimento a norme specifiche che richiedono la dissoluzione totale.”*¹

¹ SW-846 US-EPA Method 3052 Rev 0 Dec. 1996 Page 1: *“Note: This technique is not appropriate for regulatory applications that require the use of leachate preparations (i.e., Method 3050, Method 3051,*

Ancora, è possibile fare riferimento al metodo UNI EN 12457-2:2004, richiamato dalla norma sul campionamento dei rifiuti UNI 10802:2013 ai fini della valutazione della conformità dei campioni sottoposti a verifica analitica, che esplicita, al punto 4.3.2, che qualora si debba procedere a riduzione granulometrica dei campioni ***“in nessun caso si deve macinare finemente il materiale”*** poiché, come è evidenziato nella Nota 4 dello stesso paragrafo: *“Possono verificarsi differenze nei risultati della prova di lisciviazione per un determinato materiale a seconda del procedimento di macinazione e dei rifiuti soggetti a macinazione. Gli scarti relativi alle dimensioni delle particelle possono essere esplicitati determinando la distribuzione granulometrica delle particelle. Va notato che nel caso di distribuzione di dimensioni molto piccole, tali differenze nei risultati della lisciviazione possono essere potenziate, specialmente nel segmento superiore dell’intervallo di dimensioni.”*

È evidente, pertanto, come la riduzione granulometrica dei campioni non debba mai essere portata alla polverizzazione/dissoluzione totale, sia perché ciò non rappresenta scenari di rischio ambientale ragionevoli, potendo dare luogo, al contrario, a motivi di gravi errori valutativi.

Proposte di emendamento:

Alla luce di quanto detto, dal secondo paragrafo dell’Allegato 4 andrà necessariamente eliminata la frase di seguito riportata:

~~“La caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta.”~~

In tal modo, infatti, sarà operativo il rinvio alle procedure di preparazione analitiche classiche, che prevedono la dissoluzione della porzione inferiore ai 2 mm con acidi forti (normalmente acido nitrico + cloridrico).

Method 1311, Method 1312, Method 1310, Method 1320, Method 1330, Method 3031, Method 3040). This method is appropriate for those applications requiring a total decomposition for research purposes (i.e., geological studies, mass balances, analysis of Standard Reference Materials) or in response to a regulation that requires total sample decomposition.”

13. Piano di riutilizzo (Allegato 5)

Al punto 2 dell'Allegato è previsto che nel piano di utilizzo venga data indicazione della "ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti (...)".

Tuttavia, in considerazione del fatto che il piano di utilizzo viene redatto in fase progettuale, talvolta alcuni mesi prima di appaltare i lavori, l'individuazione dei siti di utilizzo da parte della stazione appaltante o del professionista "estensore" del piano, non appare plausibile.

Pertanto, è opinione che **tale incombenza andrebbe demandata ad una dichiarazione resa dal produttore/proponente delle terre e rocce da scavo**, inviata ad ARPA o APPA prima dell'inizio degli scavi.

Al punto 4 si ritiene che il primo trattino debba essere integrato nella seguente forma:

- *i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc.) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito ~~e di~~ e alle caratteristiche **geologiche-idrogeologiche naturali** dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;*

Inoltre, **il sottopunto 1 al punto 6**, andrebbe modificato come segue, aggiungendo le parti indicate in rosso:

"1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:

1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);

1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala ~~1:5.000~~ 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);

1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);

1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto; (...)”

_Infine, dopo il **sottopunto 5** andrebbe inserito il seguente **sottopunto 6**:

“6. specifiche tecniche:

6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dall'esecutore e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con specifiche informatiche comunemente in uso (es. dxf, dwg, ecc.) o su espressa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa)”